

La ricostruzione di carriera deve essere integrale: così la Corte di appello di Trieste

Precari, il servizio va pagato

Boomerang per il bilancio del ministero dell'istruzione

DI FRANCO BASTIANINI

Se una recente sentenza emessa dai giudici della Corte di Appello di Trieste, Collegio lavoro, la n. 374 del 17 settembre 2014, dovesse, nella sostanza, essere seguita da quelle di altri giudici, potrebbe fare saltare il banco del bilancio del ministero dell'istruzione. I giudici di Trieste hanno infatti confermato la legittimità di quanto aveva sostenuto in prima istanza il giudice del lavoro del tribunale di Udine in tema di trattamento economico del personale precario della scuola.

Entrambi i giudici hanno in sostanza sostenuto che il personale non di ruolo della

scuola ha diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti i periodi di servizio prestati in esecuzione dei contratti di durata annuale o fino al 30 giugno stipulati con il ministero dell'istruzione e non solo di quattro anni e dei due terzi di eventuali ulteriori anni di incarico.

Ne consegue che la ricostruzione di carriera ai fini della progressione economica, da predisporre dopo il superamento del periodo di prova dei docenti, dovrà invece tenere conto di tutti i servizi prestati con incarico annuale o fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Non riconoscere per intero il servizio di pre ruolo sarebbe, sempre ad av-

viso dei giudici, discriminatorio alla luce della direttiva del Consiglio UE n. 1999/70/CE del 26 settembre 1999 applicabile, come interpretata dalla Corte di Giustizia in varie sue pronunce, anche al pubblico impiego.

Il caso deciso dai giudici di Udine e di Trieste riguardava il ricorso di una docente, immessa in ruolo dal 1° settembre 2008, che aveva prestatato servizio con contratto annuale o fino al 30 giugno, con nomina dell'amministrazione scolastica, dal 1980 al 2008. Con il ricorso al giudice del lavoro la docente aveva infatti impugnato il decreto di ricostruzione di carriera chiedendo che fosse dichiarato illegittimo appunto nella valutazione

parziale dei servizi di pre ruolo (le erano stati valutati quattro anni più altri sedici corrispondenti ai due terzi degli altri ventiquattro anni).

L'accoglimento del ricorso aveva pertanto comportato il diritto ad una attribuzione anticipata dei gradoni stipendiali con conseguente liquidazione di alcune migliaia di euro a titolo di arretrati.

Il ministero dell'istruzione è stato inoltre condannato, come si legge nelle motivazioni della sentenza dei giudici di Trieste, alle spese di giudizio liquidate in tremilatrecento euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, somma da distrarsi a favore degli avvocati.

» Riproduzione riservata.

DIBATTITO-APRIRE A USCITE FLESSIBILI

Noi prof sempre più precari e con pensioni da fame

Gli insegnanti non possono essere considerati come tutti gli altri lavoratori del pubblico impiego. I docenti vengono spesso assunti in servizio ormai in età avanzata, a causa degli anni di lungo precariato e attesa, per mancanza di concorsi o per mancati incarichi annuali. Hanno lavorato prima dell'immissione in ruolo con supplenze brevi (licenziati il sabato per essere di nuovo assunti nella stessa scuola il lunedì e così fino alla durata della supplenza) o incarichi annuali assegnati a novembre con licenziamento a giugno. Questa situazione, indipendente dalla volontà dell'insegnante precario, causa un grosso danno ai fini contributivi, impedendo di raggiungere i requisiti necessari ad ottenere una pensione dignitosa. Sottoponiamo questa situazione permettendoci di suggerire un "distinguo", proponendo che, rispetto alla situazione pensionistica in vigore, coloro che non hanno maturato i requisiti contributivi necessari possano usufruire, secondo la loro volontà, della possibilità di rimanere in servizio anche oltre l'età consentita per il pubblico impiego, al fine di ottenere una pensione adeguata e dignitosa.

un gruppo di docenti

